

DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)

(elaborazione al 15 aprile 2020)

D: Ci sono Siti Istituzionali da poter consultare?

R: Riportiamo il Sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dove possono essere reperiti aggiornamenti e le risposte alle domande più frequenti;

<http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>

Ad ulteriore supporto per la nostra Clientela abbiamo selezionato alcune delle domande più comuni riportando le sintetiche risposte.

D: MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa è operativa in questo periodo?

R: Sì. Grazie all'adozione su larga scala di tecniche di lavoro a distanza (*smart working* o lavoro agile), la Banca è operativa, secondo le modalità che potranno essere comunicate dagli addetti ai Centri Territoriali, i cui recapiti sono indicati nel Sito.

D: Quali sono i principali provvedimenti del Governo a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID- 19?

R: I provvedimenti a più alto impatto sono stati:

- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." Il cc.dd. Decreto "Cura Italia".
- il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 08 aprile 2020: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Il cc.dd Decreto "Liquidità".

D: In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?

R: Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

D: Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?

R: L'impresa, al momento della pubblicazione del Decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate,

ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di *forbearance* (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

D: A chi va presentata la comunicazione?

R: Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia". MPSCS nel suo Sito ha inserito i contatti ed il modulo per la richiesta delle imprese Clienti.

D: Come e quando effettuare la comunicazione alla Banca?

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È utile che l'impresa comunque contatti la Banca (vedere la Lista dei Centri Territoriali) per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di Garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

D: Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all'art. 56 del DL "Cura Italia"?

R: Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

D: La sospensione determina un cambiamento della classificazione della qualità creditizia dell'impresa?

R: No. La moratoria di cui all'art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

D: La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?

R: Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

D: La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?

R: No, non si applica al credito al consumo.

D: La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico?

R: Sì, se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.

D: A quali altri tipi di finanziamento si applica la moratoria?

R: A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.

D: Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

R: Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la Banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

D: Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa?

R: Per elementi accessori si intendono i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

D: Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

R: La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

D: Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?

R: Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

D: Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?

R: In caso di sospensione della solà quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.

D: I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria?

R: Le misure di cui all'art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

D: È possibile rinunciare alla sospensione?

R: Sì. Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla Banca e riprendere il pagamento delle rate.

D: Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge ma non ancora pagate?

R: Le rate maturate dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.

D: La Banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?

La Banca non potrà applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.

Per ulteriori Domande frequenti suggeriamo di utilizzare il Link specifico al sito del Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF)

<http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>